

**Bundesstrafgericht**

**Tribunal pénal fédéral**

**Tribunale penale federale**

**Tribunal penal federal**



Numero dell'incarto: BP.2008.26 + BP.2008.27  
(procedura principale: BH.2008.13 + BH.2008.14)

**Decreto del 16 maggio 2008  
Presidente della I Corte dei reclami penali**

---

Composizione

Giudice penale federale Emanuel Hochstrasser, presidente  
Cancelliere Stefan Graf

---

Parti

**MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,**

Ricorrente

**contro**

**A.**, rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,

Controparte

---

Autorità che ha reso la  
decisione impugnata

**UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,**

---

Oggetto

Reclamo contro ordinanza di misure sostitutive  
dell'arresto e domanda d'effetto sospensivo  
(art. 218 PP)

**Il Presidente della I Corte dei reclami penali, visto:**

- l'ordinanza di misure sostitutive dell'arresto dell'Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGI) del 16 maggio 2008 che respinge la domanda di conferma dell'arresto presentata dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), e mediante la quale viene, tra l'altro, posta come condizione per la scarcerazione di A. il versamento di un importo di Euro 100'000.- a titolo di cauzione;
- il reclamo del 16 maggio 2008 (anticipato via fax) interposto dal MPC presso la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, mediante il quale esso postula il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame nonché il mantenimento della detenzione preventiva per pericoli di collusione e/o inquinamento delle prove.

**Considerato:**

che il reclamo non sospende l'esecuzione della disposizione impugnata se non nel caso in cui la Corte dei reclami penali o il suo presidente lo ordini (art. 218 PP);

che lo scopo di una tale misura è quello di garantire l'efficacia della decisione ulteriore indipendentemente dal suo contenuto;

che il conferimento dell'effetto sospensivo dipende, di regola, dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 269 consid. 1);

che il ricorrente deve rendere verosimile un pregiudizio immediato ed irreparabile legato all'assenza dell'effetto sospensivo (G. KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, Berne 2004, pag. 58 e seg.);

che nel caso concreto l'indagato è stato incarcerato in Svizzera il 13 maggio 2008 a seguito di estradizione concessa dalla Repubblica di Slovenia pedissequamente all'arresto ivi avvenuto il 29 febbraio 2008 in base ad un ordine del MPC;

che l'indagato è oggetto di due inchieste di polizia giudiziaria aperte nei suoi confronti (e di altri) per titolo di riciclaggio di denaro aggravato, falsità in documenti, appropriazione indebita, truffa, corruzione attiva e passiva;

che il rifiuto della concessione dell'effetto sospensivo avrebbe come conseguenza la liberazione immediata dell'indagato, con eventuali pericoli di fuga e di collusione, malgrado gli impegni presi dall'indagato dinanzi al giudice istruttore federale;

che il mantenimento della detenzione preventiva si giustifica in ogni caso sino al giudizio della presente causa, questo per non svuotare di senso il diritto di ricorso;

che pertanto l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo a titolo supercautelare deve essere accolta;

che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

**Decreta:**

1. La domanda d'effetto sospensivo è accolta.
2. Le spese del presente decreto seguono quelle della procedura di merito.

Bellinzona, 16 maggio 2008

In nome della I Corte dei reclami penali  
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

**Comunicazione a**

- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio dei giudici istruttori federali
- Avv. Daniele Timbal

**Informazione sui rimedi giuridici:**

Contro questo decreto non è dato alcun rimedio giuridico.